



COMUNE DI FANO

ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU 2020

ALIQUOTA 10,6 per mille	per tutti gli immobili soggetti all'imposta (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili)
ALIQUOTA 7,95 per mille (aliquota del 10,6 per mille ridotta del 25%)	per le unità abitative e relative pertinenze locate (<u>NON destinate ad abitazione principale del locatario</u>) alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n.431 .
ALIQUOTA 5,25 per mille (aliquota del 7 per mille già ridotta del 25%)	per le unità abitative e relative pertinenze locate <u>a titolo di abitazione principale</u> alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n.431 (canoni concordati).
ALIQUOTA 6,00 per mille	per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta si detraggono Euro 200,00 annui, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Nel caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, l'importo della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra gli stessi e quindi attribuito in proporzione ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
ALIQUOTA 1,00 per mille	a) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D/10 b) immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

ESENZIONI

Ai fini del pagamento dell'IMU 2020 sono previste le seguenti esenzioni:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- L'abitazione posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9 comma 3 bis del DL n. 557 del 1993.
- Alloggi regolarmente assegnati e/o in corso di assegnazione dagli istituti autonomi per le case popolari (ERAP)
- Ai sensi del primo comma dell'art.78 del D.L.n.104/2020 del 14/08/2020 convertito con modificazioni, dalla legge n.126 e del primo comma dell' art. 9 del D.L. n.137/2020 del 28/10/2020 ("Decreto ristori") **l'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27/12/2019 n.160, **non e' dovuta** per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.L. n.137/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg>

RIDUZIONI

Ai fini del pagamento dell'IMU 2020 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile delle seguenti fattispecie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a condizione che:
 - l'abitazione concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l'abitazione deve essere concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come abitazione principale;
 - il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'abitazione concessa in comodato),

nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il comodante deve presentare, pena la decadenza dal beneficio, la dichiarazione IMU 2020 nel giugno 2021 attestante il possesso di tutte le condizioni richieste ed utilizzando l'apposito Modello Ministeriale di Dichiarazione.
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

IL PAGAMENTO – SCADENZE

Il versamento dell'imposta per l'anno 2020 va effettuato in due rate:

- In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata IMU da corrispondere in acconto entro il **16 Giugno 2020**, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019 (Istruzioni IMU 2019 – Aliquote e detrazioni IMU 2019).
- La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2020 e con eventuale conguaglio sulla prima rata, dovrà essere versata entro il **16 dicembre 2020**.

L'imposta va versata interamente al Comune, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria D per i quali è rimasta una quota riservata allo Stato da calcolare con l'aliquota base dello 0,76%.

I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo e tale arrotondamento deve essere effettuato per ogni riga del modello.

IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI FANO E' D488.

CODICI VERSAMENTO

I Codici Tributo da utilizzare nel Modello F24 per i versamenti IMU anno 2019 sono i seguenti:

- 3912 IMU** su abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 IMU** per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 IMU** per terreni agricoli
- 3916 IMU** per aree fabbricabili
- 3918 IMU** per gli altri fabbricati
- 3925 IMU** per i fabbricati di categoria "D" - QUOTA STATO
- 3930 IMU** per i fabbricati di categoria "D" - QUOTA COMUNE
- 3939 IMU** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

COME SI DETERMINA L'IMPOSTA DA PAGARE

L'imposta annua si calcola applicando le aliquote sottoindicate al valore degli immobili, così determinato:

- per i **FABBRICATI** il valore è dato dalla rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, **da rivalutare del 5%** e da moltiplicare per i seguenti coefficienti:
 - **160** per i fabbricati di categorie A (con esclusione della categoria A/10) , C/2 , C/6 e C/7;
 - **80** per i fabbricati di categoria A/10 e D/5;
 - **65** per i fabbricati di categoria D (con esclusione della categoria D/5);
 - **55** per i fabbricati di categoria C/1;
 - **140** per i fabbricati di categoria B, C/3, C/4 e C/5.
 - Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non ancora accatastrati ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando il valore risultante dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dal D.Lgs.504/92 art.5 c.3.
- per i **TERRENI AGRICOLI** il valore è dato dal reddito dominicale, **da rivalutare del 25%** e da moltiplicare per **135**.
- per le **AREE FABBRICABILI** si intende il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio 2020.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

Entro il termine del 30 giugno 2021, utilizzando unicamente lo stampato ministeriale, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2020 a pena di decadenza dal beneficio delle agevolazioni previste e comunque nei casi in cui le informazioni non siano reperibili dalle banche dati territoriali.

Esempi di alcune situazioni con obbligo dichiarativo:

- esenzione dal pagamento (Vedi paragrafo ESENZIONI del presente prospetto);
- per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze nel caso in cui il soggetto passivo detenga più unità immobiliari censite separatamente e distintamente;
- sopraggiunta o cessata inagibilità dell'immobile;
- proprietà di immobili di interesse storico ed artistico;
- variazione valore aree fabbricabili;
- immobili oggetto di locazione finanziaria.

NOTA BENE : Sul sito del Comune di Fano al seguente link: http://www.eivaweb-tributi.info/IUC/site/E007_12_inizio.asp è attivo il servizio per il calcolo dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo Modello F24.

informazioni più dettagliate possono essere richieste direttamente all'Ufficio Tributi – P.za A. Costa 31 0721.887316 – 0721.887333 – 0721.887502
mail: tributi@comune.fano.pu.it Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni di lun.- merc. e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

